



- Alle Ditte di autotrasporto eccezionale
- Alle Agenzie di pratiche automobilistiche

LORO SEDI

E,p.c.

Alla Regione
Emilia-Romagna
Servizio Viabilità,
Navigazione Interna e
Portualità Commerciale

Alle Province della
Regione Emilia-Romagna
Ufficio Trasporti Eccezionali

LORO SEDI

PG. 424952 del 14/12/2009
Classifica 9.2.6.6
Fascicolo n. 132/08

Oggetto: Art. 10 NCdS – L.R. 3/99.
Autorizzazioni Mezzi d’Opera per trasporto di macchine operatrici da cantiere.
Veicoli di riserva. Indennizzi d’usura.

La presente nota è inviata a seguito degli ulteriori chiarimenti che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha esplicitato nelle note prot. n. 67875/2008 e 76441/2009 in merito a quanto in oggetto indicato e, relativo alle procedure da seguire per la presentazione della regolare domanda utile ad ottenere l’autorizzazione periodica, di cui all’art. 13, c. 2B), lett. b) del Nuovo Codice della Strada per la circolazione di **autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 tonnellate, formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici.**

1) Veicoli di riserva.

Con la nota n. 76411/2009 il Ministero rettifica quanto precedentemente espresso e ratifica che l’autorizzazione in questione è da rilasciarsi solo per **un unico veicolo trattore ed un unico veicolo trainato**, sottolineando che resta quindi esclusa la possibilità di indicare riserve per i rimorchi e semirimorchi che circolino in eccedenza rispetto ai limiti dell’art. 62 del Codice (fino a 40 t. a 4 assi e fino a 44 t. a 5 o più assi).

Ciò, viene desunto dalla lettura del c. 4 dell'art. 14 del Regolamento che se da un lato prescrive che nelle autorizzazioni di tipo periodo deve indicarsi un solo veicolo trattore e fino a cinque veicoli di riserva per i rimorchi o semirimorchi dall'altro, pone la condizione che tutto questo sia possibile solo qualora, per ogni combinazione, **siano rispettati i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice** (e quelli dimensionali fissati dall'autorizzazione) e questo, nel caso in questione, non viene a rispettarsi essendo la massa complessiva a pieno carico superiore a quella legale anche se entro gli ulteriori limiti delle 56 tonnellate.

2) **Indennizzi d'usura.**

Tali complessi veicolari mezzi d'opera qualora risultino entro i limiti di massa, non devono corrispondere alcun indennizzo d'usura diversamente da quelli che superandoli fino alla concorrenza massima di 56 t. devono, invece, per la motrice classificata mezzo d'opera corrispondere **l'indennizzo d'usura di cui all'art. 34 del Codice** a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo e per il rimorchio o semirimorchio **l'indennizzo per la maggiore usura della strada di cui all'art. 18 del Regolamento di esecuzione all'Ente rilasciante l'autorizzazione** (che provvederà, a sua volta, a ripartirlo tra tutti gli Enti proprietari delle strade interessati al transito).

I diversi indennizzi a cui risultano assoggettati il veicolo motrice e quello trainato che formano autotreni ed autoarticolati, di cui al c. 2B, lett. b) dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione, è stato più volte confermato nelle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra le quali, richiamiamo la n. 657/2006.

Il pagamento dell'indennizzo limitatamente al rimorchio o semirimorchio deve avvenire in **"via convenzionale"**, come indicato dall'art. 18, c. 4) del citato Regolamento in quanto, il richiedente l'autorizzazione si pone, di solito, nella condizione di non poter precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

Per determinare l'importo del pagamento dovuto, è poi necessario far riferimento alla **massa complessiva del rimorchio quale risulta dalla carta di circolazione così, come specificatamente indicato al c. 5 dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione.**

Una certa parte di pensiero che riconduceva la determinazione di questo indennizzo "all'effettivo peso totale scaricato a terra dal veicolo trainato" ovvero "a quello ottenuto dalla semplicistica decurtazione dalle 56 t. della massa massima complessiva a p.c. del mezzo d'opera per la quale è stata corrisposta la tassa a Viterbo (es. 56t-33t o 56t-40t, ecc.)" è categoricamente smentita dalla nota ministeriale n. 76411/2009 che, richiamando in modo rigoroso il dettato di legge e la convenzionalità del pagamento, afferma che non è "la massa reale, od altra" bensì, **quella "complessiva" trascritta nel documento di circolazione del rimorchio** a far testo per l'assolvimento dell'indennizzo stesso.

Indennizzo che, proprio perché determinato in via "convenzionale", cioè in modo **prestabilito** sulla base, in questo caso, di un valore che corrisponde alla massa complessiva del veicolo trainato indicata in carta di circolazione, non può assoggettarsi ad altre modalità di calcolo.


Ad ulteriore precisazione, la nota ministeriale 76411/2009 significa che in caso di autoarticolati (trattore + semirimorchio) la determinazione dell'indennizzo dovrà determinarsi sulla massa complessiva del semirimorchio decurtata di quella gravante sulla ralla del trattore; **tali valori, da attingersi sempre dai documenti di circolazione ovvero da quelli dichiarati dal costruttore in caso di indeterminabilità degli stessi.**

In relazione a tutto quanto sopra esposto, si allegano a maggior rafforzamento anche le note ministeriali succitate e si invitano i destinatari della presente ad osservare scrupolosamente quanto sopra illustrato all'atto della domanda di autorizzazione, onde consentire, a questa Amministrazione Provinciale, il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi senza il ricorso ad interruzioni o sospensioni dell'istruttoria con aggravio dei tempi necessari per il rilascio degli stessi.

Distinti saluti.

VISTO

IL DIRETTORE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Ing. Claudio Paltrinieri)



IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
(Dott. Ing. Davide Parmeggiani)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n. 271)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Div. II

NOTA – 30 luglio 2009, Prot. n. 76411

Mezzi d'opera. Trasporto di macchine operatrici da cantiere. Veicoli di riserva. Indennizzo d'usura.

Con riferimento ai quesiti formulati con le note in riscontro, si richiama integralmente la formulazione dell'art. 54 c. 1 lett. n) del Nuovo Codice della Strada (DLs. N. 285/1992), nonché dell'art. 11 c. 2 lett. a) e b) della Legge 23.12.1997 n. 454 "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità" di seguito riportati per comodità di consultazione.

Art. 54 CdS. Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

(omissis)

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art.10, c. 8 e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

Art. 11 L. n. 454/1997. Modifiche al codice della strada.

(omissis)

2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera.

b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.

Dal combinato disposto degli articoli sopra riportati si evince chiaramente che l'allestimento con pianali scarrabili per il trasporto di macchine per movimento terra non dà titolo alla classificazione "mezzo d'opera" in quanto tale tipo di trasporto non rientra tra quelli indicati dall'art. 54 c. 1 lett. n) del Codice, né tra quelli indicati dall'art. 11 c. 2 della L. 454/1997.

Trattasi dunque di trasporto di veicoli, e qualora non vengano superati i limiti di massa di cui agli artt. 61 e 62 del Codice, non si configura l'eccezionalità del trasporto.

Qualora invece vengano superati tali limiti, le carte di circolazione dovranno riportare le masse massime ammesse ai sensi del c. 1 lett. a) dell'Appendice I al titolo I del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti eccezionali per massa"; in tal caso ricorrerà il rilascio di autorizzazioni multiple ovvero singole, secondo l'art. 13 c. 3 ovvero c. 4 del Regolamento, e l'indennizzo di usura sarà corrisposto secondo le tabelle di cui all'art. 18 del Regolamento.

Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni di tipo periodico ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) punto b) del Regolamento, i rimorchi o semirimorchi devono risultare, con annotazione della carta di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di macchine operatrici da cantiere; gli stessi devono essere abbinati a veicoli trainanti classificati mezzi d'opera o dichiarati idonei a costituire autoarticolati mezzi d'opera.

La valutazione convenzionale dell'indennizzo d'usura è consentita ai sensi dell'art. 18 c. 4 del Regolamento; in tal caso, come previsto dal medesimo art. 18 c. 5 lett. b), si fa riferimento alla massa complessiva del rimorchio quale risulta dalla carta di circolazione. Nel caso del semirimorchio occorre fare riferimento alla massa gravante sul suolo, ossia alla massa complessiva depurata del carico gravante sulla ralla del trattore. Qualora tale dato non sia immediatamente deducibile dalla carta di circolazione, esso dovrà essere dichiarato dal costruttore del semirimorchio.

Qualora il rimorchio o semirimorchio non risulti, dalla carta di circolazione, adibito esclusivamente al trasporto di macchine operatrici da cantiere, non ricorre il rilascio dell'autorizzazione periodica ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) punto b), bensì quello dell'autorizzazione multipla ovvero singola, ai sensi dell'art. 13 c. 3 ovvero c. 4 del Regolamento, e l'indennizzo andrà corrisposto secondo le tabelle di cui all'art. 18 c. 1.

A rettifica ed integrazione di quanto indicato nella nota prot. N. 67875/2008, si osserva che l'art. 14 c. 4 del Regolamento impone, per i rimorchi e i semirimorchi di riserva, il rispetto in ogni combinazione dei limiti di massa di cui all'art. 62 del Codice e dei limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione. Resta dunque esclusa la possibilità di indicare riserve per i rimorchi e i semirimorchi che circolino in eccedenza rispetto ai limiti dell'art. 62 del Codice.

Nel caso particolare dei rimorchi e semirimorchi destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, si rammenta che il complesso non necessita di autorizzazione qualora circoli nel rispetto dei limiti dimensionali e di masse di cui agli artt. 61 e 62 del Codice.

L'autorizzazione si rende dunque necessaria qualora la circolazione avvenga in eccedenza di uno solo o di entrambi i suddetti limiti; l'indennizzo di usura è dovuto se si verifica eccedenza rispetto ai limiti dell'art. 62. Qualora la circolazione avvenga con massa complessiva non superiore a 56 t, con dimensioni eccedenti quelle dell'art. 61 ma comprese entro i limiti fissati dall'ente proprietario in relazione alla rete stradale interessata, può essere rilasciata l'autorizzazione periodica ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) punto b).

Tale autorizzazione prevede un unico veicolo trattore ed un unico veicolo trainato; la riserva di cinque veicoli trainati ricorre unicamente se il complesso circola con massa complessiva non superiore a 40 t se a 4 assi, e a 44 t se a 5 o più assi, e con dimensioni eccedenti l'art. 61 ma non i limiti prefissati; in tale ultimo caso non è dovuto l'indennizzo d'usura.

Si resta a disposizioni per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

FM/RS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n. 271)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Div. II

NOTA – 26 agosto 2008, Prot. n. 67875

Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità – Modalità di rilascio dell'autorizzazione e del pagamento indennizzo d'usura per autotreni/autoarticolati con massa a p.c. non superiore a 56 t., con motrice mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere.

Con riferimento al quesito proposto con la nota in riscontro, si richiamano integralmente le norme dettate dall'art. 10 c. 3 lett. f) e dall'art. 34 c. 1 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), nonché dall'art. 13 c. 2 B lett. b), dall'art. 14 c. 4 e dall'art. 18 cf. 5 lett. b) del connesso Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR. N. 495/1992).

Dal combinato disposto delle norme sopra elencate, a parere di questo Ufficio, discende quanto segue.

I complessi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, costituiti da motrice classificata mezzo d'opera, ovvero dichiarata idonea a formare autoarticolato mezzo d'opera, e da rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, hanno titolo a conseguire l'autorizzazione di tipo periodico ai sensi dell'art. 13 c. 2 B lett. b), di durata non superiore ad un anno secondo quanto prescritto dall'art. 17 c. 2 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 14 c. 4, nelle domande di autorizzazione deve essere indicato un unico veicolo trattore (per il quale deve essere corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34 c. 1 del Codice), con facoltà di indicare fino a cinque veicoli trainati di riserva (per ognuno dei quali deve essere corrisposto l'indennizzo convenzionale di cui all'art. 18 c. 5 lett. b) del Regolamento).

Conseguentemente, nel caso di parchi veicolari formati da due o più veicoli trattori, e da più veicoli trainati, da mantenere tutti in circolazione nella configurazione mezzo d'opera, deve essere richiesta una separata autorizzazione per ognuno dei veicoli trattori, mentre i veicoli trainati possono essere indicati come riserva, in numero non superiore a cinque, per ognuno dei veicoli trattori.

Ogni veicolo trainato deve corrispondere una sola volta l'indennizzo, a prescindere dal numero di veicoli trattori ai quali risulta abbinabile.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 26 agosto 2008-10-01

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Div. VIII

NOTA - 23 maggio 2006, Prot. n. 657/2006
Art. 18 DPR n. 495 (art.10 DLgs n. 285/1992).

Con riferimento alla nota in oggetto, si richiamano integralmente le formulazioni dell'art. 34 del Codice, e degli artt. 13, 18 e 72 del Regolamento, di seguito riassunte, in riferimento alla definizione di cui all'art. 54 c. 1 lett. n) del Codice.

I complessi costituiti da motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e da rimorchi o semirimorchi destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, hanno titolo all'autorizzazione periodica, ai sensi dell'art. 13 c. 2 B, lett. b) del Regolamento.

La motrice deve corrispondere l'indennizzo convenzionale di usura di cui all'art. 34 del Codice, pari alla tassa di possesso, da corrispondere allo Stato contestualmente alla stessa e per la stessa durata. La tassa di possesso non è dovuta per i rimorchi e semirimorchi.

Per il rimorchio o semirimorchio eccezionale abbinato ad una motrice classificata mezzo d'opera, l'indennizzo per maggiore usura è invece dovuto in ogni caso all'ente che rilascia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Regolamento. In particolare il rimorchio o semirimorchio, purché adibito al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, deve corrispondere l'indennizzo convenzionale di usura di cui all'art. 18 c. 5 lett. b).

La ripartizione degli introiti derivanti dagli indennizzi di usura viene effettuata ai sensi dell'art. 72 del regolamento, come previsto dall'art. 34 c. 4 del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Roma, 23 maggio 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)